

CGIL SCUOLA



L'AUTONOMIA COME RISORSA A DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA

proposte per le scuole impegnate nella difesa e nello sviluppo della qualità dell'offerta formativa, successivamente all'approvazione del Decreto attuativo della legge 53.



*a cura della Cgil Scuola Nazionale
Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
www.cgilscuola.it*



Le note che seguono rispondono all'esigenza di mettere in rete idee e proposte per le scuole impegnate nella difesa e nello sviluppo della qualità dell'offerta formativa, successivamente all'approvazione del Decreto attuativo della legge 53.

Sono materiali che abbiamo raccolto per metterli al servizio dell'autonoma elaborazione dei Collegi dei Docenti e degli Organi Collegiali.

Non sono quindi strumenti per gestire il Decreto, ma informazioni utili per evitare di subirne passivamente gli effetti e per riappropriarsi delle prerogative che la legge riconosce all'iniziativa autonoma delle scuole.

Com'è noto noi abbiamo contrastato duramente il Decreto legislativo che attua la Legge Moratti nella scuola dell'infanzia, elementare (oggi primaria) e media (oggi secondaria di primo grado) e continueremo a farlo.

Anche nelle scuole però ci sono strumenti per difendere e valorizzare la qualità della scuola e contrastare le negatività che il Decreto contiene. Le scuole, infatti, nel loro agire quotidiano hanno grandi risorse da far valere. Innanzitutto, la loro competenza e la loro professionalità. La scuola, "quella di tutti i giorni", infatti, la costruiscono gli insegnanti, i dirigenti, insieme agli altri operatori, con la loro professionalità e con la loro passione.

Questi materiali, quindi, intendono contribuire al lavoro di quanti non intendono rassegnarsi ad una scuola più povera e più rigida.

L'autonomia è una risorsa

Possono le scuole utilizzare l'autonomia per proporre per l'a.s.2004/'05 la stessa offerta formativa dell'anno 2003/'04? Anche dopo l'approvazione del Decreto legislativo?

Noi sosteniamo di sì.

Proviamo ad analizzare la situazione alla luce delle norme in essere, avvertendo che questo testo non è un "trattato di diritto scolastico dopo il decreto".

E' invece un contributo fornito alle scuole che devono, proprio perché dotate di autonomia, trovare le risposte più coerenti con le loro scelte.

a. Quanto "pesa" l'autonomia?

Tanto. Con l'approvazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, l'autonomia scolastica viene tutelata dalla Costituzione che, all'art.117, recita: *"Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a:.....istruzione, **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche...**"*.

Ne deriva che ogni intervento normativo, sia di carattere nazionale che regionale, non può non tener conto dei poteri che hanno le scuole in regime di autonomia.

b. Qual è la fonte normativa dell'autonomia?

E' il DPR 8 marzo 1999 n. 275 dal titolo *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59"*.

E' opportuno che il testo sia conosciuto, oltre che dai dirigenti scolastici, anche dai collegi docenti e dalle RSU.



In quali punti il Decreto legislativo e la Circolare sulle iscrizioni interferiscono con il DPR 275?

Proviamo a leggere i due testi e ad individuare eventuali aspetti che richiamano la competenza delle istituzioni scolastiche autonome.

| Decreto legislativo 23 gennaio e Circolare n. 2 | DPR 275/99 Regolamento Autonomia |
|---|---|
| <p>Art. 5 Finalità</p> <p>La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità</p> <p>Art. 7 Attività educative e didattiche</p> <p>1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'art. 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica...è di 891 ore, oltre a quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione dei piani di studi, organizzano nell'ambito del POF, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p> <p>3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.</p> | <p style="text-align: center;">Art.3. Piano dell'offerta formativa</p> <p><i>"Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. ... Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art.8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori... Il POF è adottato dal Consiglio di Circolo o di Istituto.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Autonomia didattica</p> <p>1. <i>"Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'art.8, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni...promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.</i></p> <p>2. <i>Nell'esercizio dell'autonomia didattica le scuole regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di</i></p> |

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'art. 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del MIUR in concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la con titolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

...

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo....

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

.....

Art. 5

Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio...curando il miglioramento dell'offerta formativa.

Art.6

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

1. Le istituzioni scolasticheesercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a)...

b)...

c)l'innovazione metodologica e disciplinare

Art. 8

Definizione dei curricoli

....

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale dei curricoli e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione....

4.

Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

Art. 11

Iniziative finalizzate all'innovazione

quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal Collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono la modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Art. 13 Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003/2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Miur, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al termine temporale previsto dal precedente art. 6 comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono avviate, dall'anno scolastico 2003/2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 8 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo,

Il Miur, anche su proposta del CNPI ecc. promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi la loro articolazione e durata ecc.

| | |
|--|--|
| <p>culturale e professionale individuato nell'allegato D.</p> <p>Art. 15 Attività di tempo pieno e di tempo prolungato</p> <p>Al fine di realizzare le attività educative di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero di posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno....</p> | |
|--|--|

Chi progetta l'offerta formativa? Chi delibera?

Non può che essere il Collegio ad elaborarlo e il Consiglio d'Istituto ad adottarlo, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275, non abrogato dal Decreto.

Molte scuole stanno impostando il loro POF sul modello dell'anno scol. 2003/'04 proprio su questa base. A differenza degli anni precedenti però, in molti casi si motivano le diverse scelte con riferimento appunto al DPR 275.

Le ore facoltative e opzionali.

Va segnalata una differenza nella formulazione relativa. Si legge infatti nella CM 2:

"Si richiama l'attenzione sui nuovi assetti strutturali...impennati su una quota oraria annuale, obbligatoria...e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni, destinate ad attività ed insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie."

Nel Decreto legislativo si legge invece: "Le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del POF, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti...".

E' evidente che bisogna privilegiare l'iniziativa delle scuole che autonomamente organizzano l'offerta formativa. A nostro giudizio, è proprio questo che si deve fare, anche utilizzando il DPR 275, e in particolare, gli artt. 3 e 4.

In particolare si dovrà evitare che la scelta dell'orario e delle attività facoltative e opzionali da parte delle famiglie determini modelli scolastici dequalificati (percorso comune impoverito e compresso cui si aggiungono attività facoltative e opzionali modello "doposcuola").

Occorre, quindi, formulare proposte in modo che la scelta delle famiglie si orienti a favore di tempi scuola non inferiori alle 30 ore settimanali ed evitare che la scelta delle famiglie si eserciti su quantità orarie vuote e frammentate o su un ventaglio di attività facoltative e opzionali non integrate in un progetto unitario.

In questo quadro si deve evitare la possibilità di scelte frammentate (1 o 2 ore settimanali) riferite a singole attività facoltative e opzionali, così come deve essere evitata la collocazione delle attività facoltative e opzionali esclusivamente al pomeriggio.

Sulla base delle prerogative dell'autonomia scolastica le scuole possono, quindi, prendere le decisioni che seguono.

1. Le istituzioni scolastiche propongono alle famiglie un progetto unitario che prevede un "pacchetto orario" (ad es. 30 ore nel tempo "normale" e 40 ore nel tempo pieno) completamente strutturato, senza divisioni interne tra quote temporali obbligatorie e facoltative/opzionali. Va specificato e motivato che si tratta di un offerta formativa che si

- presenta però come un unicum, al fine di mantenere un'impostazione educativa unitaria, fondata sulla pari dignità tra le diverse discipline e attività educative. (1)
2. La decisione viene presa dalle scuole, secondo ciò che è previsto dagli artt. 3 e 4 del DPR 275. Riteniamo che "tener conto delle prevalenti richieste delle famiglie", in forza del DPR 275, non debba essere interpretato come una richiesta alle stesse di manifestare le loro scelte nel vuoto di una proposta della scuola, ma che, anche sulla base della storia, dell'esperienza e delle risorse professionali presenti, ogni singola scuola proponga alle famiglie il proprio progetto formativo centrato sui diritti formativi degli allievi.
 3. Possono essere proposte tutte le attività che, coerenti con il profilo educativo della scuola primaria, rientrano nelle competenze degli insegnanti in servizio. Nell'ambito di una proposta unitaria e strutturata non vi devono essere differenze tra quote orarie obbligatorie e facoltative, visto che si sceglie l'intero pacchetto orario e di attività. Di conseguenze discipline e attività curriculari sono indifferentemente collocate all'interno dell'intero pacchetto orario proposto alla scelta delle famiglie.

La mensa

L'art. 4 comma 7 parla di "assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa".

Osserviamo che assistenza educativa non significa vigilanza ma molto di più. A nostro avviso ciò significa riconfermare che l'assistenza durante la mensa non può essere affidata ai collaboratori scolastici che non hanno nel loro profilo competenze di tipo educativo.

il tutor

Il decreto introduce la figura del docente tutor a cui affida funzioni di orientamento nella scelta delle attività, di tutorato, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie, di cura della documentazione del percorso formativo dell'alunno.

Questa parte del decreto invade, per un verso, la competenza delle scuole autonome che *"...adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio"*, per l'altro verso il campo della contrattazione sindacale, sia nazionale che di scuola (profilo professionale, orario di lavoro, mobilità, retribuzione, carriera, organizzazione del lavoro).

La CGIL scuola ritiene che sia mortificante della professionalità docente introdurre forme di gerarchia dove la cooperazione e la collegialità hanno permesso relazioni professionali più ricche, motivanti e proficue per la qualità della progettazione. Inoltre, atti unilaterali, dell'amministrazione scolastica o del Dirigente scolastico, in materia contrattuale, devono essere respinti come illegittimi.

- Non spetta al Dirigente Scolastico individuare i docenti chiamati a svolgere tale funzione, spetta, invece, al Collegio dei docenti adottare decisioni che riguardano l'organizzazione didattica.
- La Cgil Scuola ritiene che la funzione tutoriale attenga al profilo di ogni docente e sia già compresa in esso, così come definito nell'art. 25 del CCNL. Non si comprende, pertanto, come si possa privare qualcuno di tale funzione per attribuirlo a pochi privare una parte dei docenti di aspetti fondamentali della loro funzione (orientamento, tutoraggio, documentazione, rapporti con le famiglie, coordinamento) per attribuirli solo ad alcuni è in aperto contrasto con il Contratto Nazionale di Lavoro.